



**NOTA SU CANAPA INDUSTRIALE E USO DELLE INFLORESCENZE
DERIVATE ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE
13.06.2019**

LA LEGGE 242/2016

Nel corso della precedente legislatura è stata approvata la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante **“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”**. Tale normativa, proposta dal Movimento 5 Stelle, ha una evidente finalità **“agronomica”** nella misura in cui promuove la coltivazione della canapa e dei suoi innumerevoli utilizzi, al fine di sviluppare il potenziale di una filiera preziosa e redditizia quale è appunto quella generata dalla lavorazione di questa pianta.

La legge, nel definire le varietà di canapa di cui si rende lecita la coltivazione, ovvero quelle appartenenti al Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE (che non rientrano nell'ambito di applicazione del TU della legge in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope), elenca, tra l'altro, i prodotti che possono essere ottenuti dalla canapa coltivata, ovvero:

- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto della disciplina di settore;
- b) semilavorati, quali fibre, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso l'energetico;
- c) materiale destinato alla pratica agricola nota come sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale destinato alla fitodepurazione per la bonifica dei siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

Come noto, la canapa (*cannabis sativa* L.) contiene un principio attivo noto come tetraidrocannabinolo (THC) il cui tenore varia in base alla varietà, e i cui utilizzi a scopi terapeutici sono regolati da specifica normativa. La legge in parola, relativamente al THC, demanda ad un decreto del ministro della salute la determinazione dei livelli massimi residui ammessi negli alimenti (in particolare per olio e farina derivanti dai semi di canapa) e precisa che, qualora all'esito dei controlli, il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2% ma inferiore allo 0,6 % nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore (sempre che abbia rispettato le prescrizioni dovute). Tale precisazione si è resa necessaria al fine di non imputare all'agricoltore responsabilità indipendenti dalla sua volontà, posto che la coltivazione delle piante è soggetta a condizioni naturali (la varietà di terreno, il clima, l'ambiente, l'aria) che sfuggono al controllo umano.

In sintesi, scopo della legge 242/2016 è la promozione e l'incentivazione della coltivazione della canapa, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, nonché alla riduzione del consumo di suolo, alla conservazione di biodiversità e come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e da rotazione. Naturalmente è utile sottolineare anche i numerosi utilizzi anzidetti.

LA LEGGE 242/2016 ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Come noto, lo scorso 30 maggio la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla seguente questione controversa:

Questione controversa

la commercializzazione della cannabis sativa delle varietà di cui al Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (Direttiva 2002/53/CE) rientra nell'ambito di applicazione della legge 242/2016 (ed è pertanto lecita?).

La Corte ha risposto nel modo in cui di seguito si da conto. **Giova ricordare tuttavia che al momento della stesura di tale nota non è possibile conoscere le motivazioni, non ancora depositate, e pertanto ci si riferisce a quanto risulta dalla informazione provvisoria diramata dalla Corte stessa.**

Soluzione adottata

La commercializzazione di cannabis sativa L, e in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242/2016, che qualifica come lecita solo l'attività di coltivazione della canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (direttiva 2002/53/CE) e che elenca tassativamente i derivata dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto integrano il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, del DPR 309/1990 le condotte di cessione, vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.

➤ CONSIDERAZIONI

1) Ricondurre le conseguenze della sentenza della Corte (a seguito della quale alcuni esercizi commerciali noti come “Cannabis shop” hanno interrotto la loro attività) a eventuali “vuoti normativi o passaggi non chiari” della legge 242/2016 è piuttosto strumentale posto che, come detto, **la legge in parola ha una finalità agronomica e di incentivazione degli usi industriali della canapa e pertanto resta tutta la validità di un impianto normativo a sostegno della filiera canapa.** I valori di THC indicati nella legge 242/2016 sono riferiti alla pianta in fase di coltivazione e quindi rilevano esclusivamente per l’agricoltore. Con riferimento al limite massimo di THC negli alimenti è in fase di emanazione il decreto su olio e farina derivati da semi di canapa.

2) La sentenza della Corte di Cassazione, nelle more di ulteriori chiarimenti che deriveranno dalla lettura delle motivazioni che hanno ispirato il ragionamento dei giudici, non sembra chiarire molto la questione nella misura in cui non considera la commercializzazione di olio, resina, inflorescenze e foglie tra le attività ritenute “lecite” dalla legge 242/2016 (ne invero era volontà del legislatore ricomprendere tali attività in quell’impianto normativo) ammettendone però la liceità nel caso in cui tali prodotti siano privi di efficacia drogante. **A tal proposito si segnala che la commercializzazione delle inflorescenze non è attualmente normata e pertanto avviene sulla base della considerazione delle inflorescenze come "prodotto tecnico"; è su questo principio che sono proliferati i cosiddetti "cannabis shop" che hanno cominciato a vendere la cannabis light, ancorché la lettera L non sta per “light” ma è parte del nome completo della specie botanica "Cannabis Sativa L."**

➤ ORIENTAMENTO/POSIZIONE DEL MOVIMENTO

Le Commissioni XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) stanno lavorando congiuntamente (anche svolgendo audizioni sul tema) al fine di trovare una soluzione che consenta gli utilizzi cosmetico ed alimentare delle inflorescenze. Posto che il tema è assolutamente divisivo, la raccomandazione è di evitare di parlare di uso ludico e ricreativo poiché si sposta l’attenzione su una materia diversa che non è di nostra stretta competenza, né tanto meno di introdurre la questione legalizzazione primo perché ci si riferisce ad altra specie di pianta (che appunto non è ancora legale!!!) e secondo perché investe la competenza della commissione Giustizia.

I presidenti Lorefice e Gallinella restano a disposizione dei colleghi che volessero approfondire la tematica e anche, naturalmente, per l’aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle considerazioni che via via emergeranno dal dibattito e dal confronto con i soggetti auditi.

- **La legge 242/2016 incentiva la coltivazione della canapa al fine di promuoverne l'uso industriale. Le varietà coltivabili sono quelle iscritte in apposito Catalogo delle specie agricole.**
- **La questione delle inflorescenze (e dei cannabis shop) non rileva ai fini della legge 242/2016 che non dispone in merito agli eventuali usi delle inflorescenze derivate.**
- **La sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che olio, resina e inflorescenze non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 242/2016.**
- **Le Commissioni XII e XIII stanno lavorando a una soluzione che consenta gli usi cosmetico e alimentare delle inflorescenze.**
- **Non stiamo parlando – e si raccomanda di non parlarne - ne di uso terapeutico ne di uso ludico o ricreativo ne di legalizzazione che sono altri concetti rispetto agli utilizzi agronomici e industriali della canapa (ed eventualmente agli utilizzi cosmetici e alimentari delle inflorescenze derivate).**
- **Per dubbi e chiarimenti contattare Lorefice/ Gallinella**